



IDA SCALERCIO
NOTAIO

Repertorio n. 354

Raccolta n. 278

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di Gennaio,

- 31 Gennaio 2019 -

nel Comune di Roma, in Piazza Alessandria n. 24, presso la sede sociale dell'Associazione Ortofrutta Italia, innanzi a me **Ida SCALERCIO**, Notaio in Roma, iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alle ore undici e un minuto

è presente:

- per l'**ORTOFRUTTA ITALIA**, con sede in 00198 Roma, Piazza Alessandria n. 24, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 97224610580, numero REA RM-1183839, pec: *pec@pec.ortofruttaitalia.it*, il Signor Nazario BATTELLI, nato a Cesena (FC) il 20 Novembre 1956, codice fiscale BTT NZR 56S20 C573T, domiciliato per la carica presso la predetta sede, il quale interviene al presente Atto nella qualità di Presidente Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'anzidetta associazione, autorizzato in virtù dei poteri spettantigli per legge ed in base al vigente Statuto sociale.

Io Notaio sono certa della identità personale del comparente, il quale mi dichiara che è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora l'Assemblea della predetta Associazione, in sede straordinaria e in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. modifiche Statutarie.

Registrato a Roma 2
il 05/02/2019
al n. 3275
serie 1T

Imposta di bollo assolta in via forfettaria sugli atti pubblici trasmessi in via telematica (M.U.I.) ai sensi del D.M. 22/2/2007 n. 24530 (in G.U. n. 51 del 2/3/2007)

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'associazione il Signor Nazario BATTELLI, attuale comparente, il quale, dopo aver constatato:

- che l'Assemblea è stata convocata mediante avviso prot. n. 68 spedito a mezzo posta elettronica certificata il 20 Dicembre 2018 e quindi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 13 del vigente Statuto sociale;

- che risultano presenti numero 6 (sei) soci in proprio del raggruppamento delle attività di produzione e numero 3 (tre) soci in proprio e n. 2 (due) soci per deleghe del raggruppamento delle attività di commercio - acquisite negli atti della società - su un totale di numero 14 (quattordici); soci aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e che risultano dall'elenco soci che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", formandone parte integrante e sostanziale, previa lettura;

- che per l'organo amministrativo è presente il comparente, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, dei Consiglieri sono presenti i Signori: Camilla BARCARINI, Lorenzo BAZZANA, Carlo BIANCHI e Livio BRESCIANI; mentre risultano assenti giustificati i Signori: Piero CARDILE, Paolo MELE, Valentino DI PISA, Pietro MAURO, Claudio MAZZINI, Marco PAGANI, Carlo PEZZALI, Antonio SCHIAVELLI, Carmelo VAZZANA, Mirco ZANOTTI e il Signor Alessandro RANALDI, dimissionario.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita la presente Assemblea ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto e idonea a deliberare sul citato ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del

giorno, illustra all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno apportare delle modifiche allo Statuto che viene aggiornato, in una visione complessiva, alle attuali esigenze dell'associazione.

Le principali modifiche che interesseranno il testo dello Statuto sociale possono così sintetizzarsi: art. 4 oggetto sociale, per promuovere il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno, anche in materia di educazione alimentare, attraverso la partecipazione a bandi, progetti, concorsi promossi e finanziati dalle pubbliche amministrazioni nazionali e/o dell'Unione europea; art. 7 obblighi dei soci, dove si aggiunge la precisazione che la quota di adesione non sarà ripetibile in caso di recesso o esclusione; art. 10 organi dell'associazione, con la previsione del Sindaco monocratico in alternativa al Collegio dei Revisori dei conti e con la possibilità di remunerare le relative cariche; art. 11 possibilità di articolare l'assemblea dei soci nei due raggruppamenti paritetici; art. 14 modalità di composizione del consiglio di amministrazione; art. 16 previsione di maggioranze qualificate; art. 18 circa le condizioni di costituzione dei Comitati e la validità delle sedute dei Comitati; art. 20 determinazione del compenso in fase di elezione degli organi di controllo; art. 21 previsione del sindaco monocratico.

L'Assemblea, dopo breve ma esauriente discussione con voto espresso per alzata di mano, approva all'unanimità dei presenti la proposta del Presidente e così

delibera:

- di approvare il nuovo testo dello Statuto, nella forma proposta dal Presidente dell'Associazione e conseguentemente di adottare il nuovo testo dello Statuto

sociale nella versione aggiornata.

Il Presidente mi consegna dunque la versione aggiornata dello Statuto che consta di numero 26 (ventisei) articoli, che si allega al presente Atto, previa lettura, sotto la lettera "B", formandone parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea in sede straordinaria alle ore undici e trentaquattro minuti.

Le spese del presente Atto e sue dipendenti sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio del presente Atto ne ho dato lettura al comparente la quale dichiara di approvarlo ritenendolo conforme alla propria volontà; il medesimo scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, consta di un foglio per tre pagine e sin qui della quarta e viene sottoscritto alle ore undici e trentacinque minuti.

Firmato: Nazario Battelli - Ida Scalercio Notaio - segue impronta del sigillo.



OrtofruttaItalia
Organizzazione Interprofessionale dell'Ortofrutta Italiana

Allegato N. A
Repertorio N. 354
Raccolta N. 278

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Roma, 31 gennaio 2019

ACI

[Handwritten signature]

Associazione Italiana Fungicoltori

ANCC-COOP

[Handwritten signature]

ANCD-CONAD PER DELEGA

[Handwritten signature]

CIA

[Handwritten signature]

COLDIRETTI

CONFAGRICOLTURA

[Handwritten signature]

COPAGRI

[Handwritten signature]

FEDAGRO PER DELEGA

[Handwritten signature]

FEDERDISTRIBUZIONE

[Handwritten signature]

FIDA

[Handwritten signature]

FRUITIMPRESE

[Handwritten signature]


ITALIA ORTOFRUTTA

[Handwritten signature]

UNAPROA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 354 RACCOLTA N. 278

STATUTO ORTOFRUTTA ITALIA ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Articolo 1

Costituzione

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del decreto del Presidente della Repubblica 10 Febbraio 2000, n. 361, è costituita una Organizzazione Interprofessionale, denominata ORTOFRUTTA ITALIA, di seguito per brevità O.I., che ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni nonché delle norme nazionali vigenti ed in particolare dell'art. 3 della Legge 91 del 2 Luglio 2015, espleta le funzioni di Organizzazione Interprofessionale nel settore dei prodotti ortofrutticoli in riferimento all'allegato I, parte IX e X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013.

La O.I. perseguirà inoltre quegli ulteriori scopi che dovessero essere determinati in materia da successivi regolamenti dell'Unione Europea e da successive norme di legge nazionali.

La O.I. svolge la propria attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 2

Sede e durata

La O.I. ha sede legale in Roma ed avrà durata fino al 31 Dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea dei soci nei modi di legge.

L'Assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Partecipazioni

L'O.I. può promuovere e/o aderire ad altre organizzazioni, enti e società in genere, i quali abbiano finalità che possano concorrere direttamente e/o indirettamente, al raggiungimento degli scopi statutari dell'O.I. stessa.

Articolo 4

Oggetto sociale

La O.I., senza alcuna finalità speculativa, in ordine ai prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati al consumo allo stato fresco nonché di quelli avviati alla trasformazione industriale, tenuto conto degli interessi dei consumatori, si propone di perseguire i seguenti scopi:

- a. migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
- b. prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;
- c. contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
- d. esplorare potenziali mercati d'esportazione;
- e. fatti salvi gli articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti ortofrutticoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

f. valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

g. fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;

h. ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti;

i. mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

j. realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

k. promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

l. incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

m. promuovere il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno anche in materia di educazione alimentare, attraverso la partecipazione a bandi, progetti, concorsi promossi e finanziati dalle pubbliche amministrazioni nazionali e/o dell'Unione europea;

n. contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti;

o. definire per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e/o alla commercializzazione, regole più restrittive rispetto a quelle previste dalle normative dell'Unione europea e nazionali per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati;

p. realizzare azioni previste nei programmi, presentati da una o più organizzazioni aderenti ed approvati dalle autorità competenti;

q. curare i rapporti con organizzazioni ed enti pubblici e privati che hanno scopi affini a quelli della O.I. o che possano contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;

r. collaborare con la pubblica amministrazione, in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza della O.I.;

s. compiere operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali;

t. formulare proposte agli enti pubblici e agli organi della pubblica

amministrazione nell'ambito degli scopi sociali;
u. costituire fondi utili per il conseguimento dei fini istituzionali;
v. svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le Organizzazioni Interprofessionali dalla normativa dell'Unione Europea e dalle legislazioni nazionali e regionali.

Articolo 5

Requisiti dei soci

Possono far parte della O.I. le organizzazioni nazionali rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e il commercio, compresa la distribuzione, e/o la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

Non possono far parte della O.I. i soggetti che svolgono attività contrastanti con gli scopi e gli interessi della Organizzazione.

Articolo 6

Ammissione di soci

L'ammissione dei soci è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta. L'aspirante socio è obbligato a fornire al Consiglio di Amministrazione tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Nella richiesta, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni già adottate dagli organi della O.I. e degli eventuali regolamenti emanati sulla base delle norme dello statuto stesso e di quanto previsto dalle norme in materia vigenti.

Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione a versare la quota di adesione ed eventuali altri oneri.

Articolo 7

Obblighi dei soci

Ciascun socio si impegna:

- ad agire in conformità agli accordi presi nei confronti della O.I. o da quest'ultima nei confronti di terzi;
- a versare una quota di adesione pari a 5.000 (cinquemila) Euro, che non sarà ripetibile in caso di recesso o esclusione, e i contributi finanziari annuali o straordinari, determinati dal bilancio nella misura necessaria al perseguimento degli scopi associativi;
- a rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente statuto;
- a non aderire ad altre organizzazioni aventi le medesime finalità;
- a sostituire il consigliere di amministrazione nel caso di cui all'articolo 14, secondo comma, entro la prima seduta successiva a quella in cui è formalizzata la decadenza dalla carica.

L'assemblea delibera un Regolamento che determinerà le sanzioni da applicare nel caso di violazioni degli obblighi da parte dei soci di cui al presente articolo 7.

Articolo 8

Recesso del socio

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla O.I. il socio che ne faccia esplicita comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno tre mesi prima della

scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso di qualsivoglia natura nei confronti dell'O.I., questi devono essere regolarmente adempiuti dallo stesso socio prima dell'ottenimento del recesso.

Articolo 9

Esclusione dei soci

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente statuto ed alle deliberazioni della Organizzazione;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso i requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto;
- non osservi le deliberazioni legalmente approvate dagli organi sociali competenti.

La delibera di esclusione, a firma del legale rappresentante della O.I., deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui viene assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 10

Organi della O.I.

Gli organi della O.I. sono l'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Sindaco Monocratico. La partecipazione agli organi, sia dei membri nominati che dei membri eletti, con la sola eccezione del Collegio dei Revisori dei conti ovvero del Sindaco Monocratico, è a titolo gratuito.

Articolo 11

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci.

Ogni socio, iscritto nel libro dei soci da almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, ha diritto ad intervenire all'Assemblea con un proprio rappresentante.

L'Assemblea è articolata in due raggruppamenti paritetici: da un lato, le organizzazioni rappresentanti le attività economiche connesse con la produzione e, dall'altro, le organizzazioni rappresentanti le attività economiche connesse al commercio, compresa la distribuzione e/o l'industria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione.

L'Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Sindaco Monocratico oppure da almeno un quinto degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente vicario.

All'Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, i coordinatori dei Comitati di prodotto e delle eventuali Sezioni territoriali.

L'Assemblea può anche essere tenuta in audio o videoconferenza, con

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e redazione del relativo Verbale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Organizzazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

I soci in mora nei versamenti o nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 7 non possono esercitare il diritto di voto.

Articolo 12

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente mediante avviso spedito a mezzo raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza. Alternativamente la convocazione potrà avvenire anche mediante comunicazione redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e inviata con qualsiasi sistema di trasmissione (compresi fax, posta elettronica o Posta Elettronica Certificata), purché garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il luogo, l'ora ed il giorno dell'adunanza, le indicazioni delle materie da trattare e l'eventuale indicazione della seduta in seconda convocazione. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, purché sia comunque garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. Il Presidente è assistito da un segretario, che può essere un non socio, designato dall'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentata, per presenza o per delega affidata comunque a un socio del proprio raggruppamento, almeno la metà dei soci di ogni raggruppamento ed, insieme, almeno la maggioranza dei soci. Ogni socio non può detenere più di una delega.

L'Assemblea provvede all'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e della relazione annuale predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Elegge l'organo amministrativo, elegge il Collegio dei Revisori dei conti ed il suo Presidente oppure, in alternativa, un sindaco monocratico determinando il compenso dell'Organo di Controllo e, nel caso, istituisce le Sezioni territoriali o circoscrizioni economiche e i Comitati di prodotto. Delibera l'adozione dei regolamenti che il Consiglio di Amministrazione propone per il buon funzionamento dell'Organizzazione. Impartisce le direttive generali di azione dell'Organizzazione e delibera su

qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea è sempre richiesta la maggioranza qualificata dell'ottantacinque per cento (85%) dei soci presenti o rappresentati per delega, con diritto di voto.

Articolo 13

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito a mezzo raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza. Alternativamente la convocazione potrà avvenire anche mediante comunicazione redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e inviata con qualsiasi sistema di trasmissione (compresi fax, posta elettronica e Posta Elettronica Certificata), purché garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il luogo, l'ora ed il giorno dell'adunanza e le indicazioni delle materie da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma o fax o posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, purché sia comunque garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto, sulla proroga, sull'eventuale scioglimento anticipato della O.I. o sulla sua unificazione con un'altra organizzazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando è rappresentata, per presenza o per delega affidata comunque a un socio del proprio raggruppamento, almeno la metà dei soci di ogni raggruppamento ed, insieme, almeno i due terzi dei soci. Ogni socio non può detenere più di una delega.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza qualificata dell'ottantacinque per cento (85%) dei soci presenti o rappresentati per delega, aventi diritto al voto.

Il Verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio. In ogni caso il verbale deve essere sempre trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

L'O.I. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un rappresentante per ogni socio.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli avvalendosi della formale indicazione da parte del socio interessato. I membri così nominati nell'ambito delle rappresentanze nazionali di riferimento restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora un consigliere di amministrazione sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive decade dalla carica.

Se viene a cessare la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Sindaco Monocratico, il quale può compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente che, di norma, sarà alternativamente un rappresentante dei due raggruppamenti in cui si articola l'O.I.. Elegge altresì due Vice Presidenti con una rotazione attenta alle diverse

fasi della filiera eventualmente presenti nella compagine sociale (Agricoltura, Commercio, Distribuzione e Industria). Il Vice Presidente vicario è scelto all'interno del raggruppamento diverso da quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o su richiesta di un quinto dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario, con lettera o fax o posta elettronica, recante l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata con qualsiasi mezzo di comunicazione purché gli amministratori siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio, ove se ne ravvisi la necessità, compresi i rappresentanti delle Sezioni territoriali o circoscrizioni economiche e i Coordinatori dei Comitati di prodotto sulle questioni attinenti i relativi comparti e aree di interesse economico.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno dei membri in carica e con la condizione che i due raggruppamenti paritetici di cui all'articolo 11, comma 3, siano rappresentati con almeno cinque consiglieri per ogni parte. Il Consiglio delibera con la maggioranza qualificata dell'ottantacinque per cento (85%) dei presenti aventi diritto al voto.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della O.I. esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi sociali della O.I., promuove la costituzione dei Comitati di prodotto e ne determina la composizione ratificando l'elenco dei componenti segnalati dai Soci.

Il Consiglio può conferire speciali incarichi al Presidente, ai Vice Presidenti e a singoli amministratori.

Articolo 15

Il Presidente

La firma e la rappresentanza legale della O.I. in giudizio e verso i terzi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente vicario.

Articolo 16

Accordi, decisioni o pratiche concordate ed estensione delle regole

Qualora le decisioni prese dall'O.I. vertano su:

- conoscenza della produzione e del mercato;
- regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa dell'Unione europea o nazionale;

- stesura di contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione Europea;
- regole relative alla commercializzazione;
- regole relative alla tutela ambientale;
- azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
- azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
- attività di ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
- studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;
- ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;
- definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
- uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;
- sicurezza alimentare e protezione delle specie vegetali;
- gestione dei sottoprodotti, e siano assunte in conformità alla normativa dell'Unione Europea e nazionale in materia, possono essere oggetto di richiesta di estensione delle regole concordate e vanno notificate alla Commissione Europea.

Per la richiesta di estensione delle regole di tali accordi, decisioni o pratiche concordate è necessaria la maggioranza qualificata dell'ottantacinque per cento (85%) dei Soci dell'O.I. per ciascuna delle attività economiche rappresentate nell'O.I. (articolo 3, comma 4 L. 91/2015) - cui le regole adottate sono suscettibili di applicazione, salvo i casi in cui le norme dispongano maggioranze più elevate. La delibera del Consiglio di Amministrazione inerente la richiesta di estensione delle regole può essere assunta relativamente ad un accordo, decisione o pratica concordata, proposti dal corrispondente Comitato di prodotto.

Nel caso in cui un prodotto o un gruppo di prodotti necessitasse della definizione di regole estendibili *erga omnes* e l'O.I. non avesse provveduto alla formale costituzione di un apposito Comitato, così come nel caso di azioni di interesse dell'intero settore, in particolare quelle relative alla promozione dei prodotti ortofrutticoli, il Consiglio di Amministrazione delibera direttamente l'accordo, la decisione o la pratica concordata, con le maggioranze di cui al precedente paragrafo e provvede alla richiesta di estensione delle regole.

Sono in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione Europea gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate che:

- possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione Europea;
- possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;
- possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'O.I.;
- comportano la fissazione di prezzi o di quote;
- possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 17

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo

composto da cinque consiglieri, di cui fanno parte il Presidente, i due Vice Presidenti, un consigliere del raggruppamento produzione e uno del raggruppamento commercio/distribuzione/industria. Il Consiglio delibera i compiti che dovrà svolgere il Comitato Esecutivo.

Articolo 18

Comitati di prodotto

I Comitati di prodotto sono composti esclusivamente dai rappresentanti designati dai Soci dell'O.I. interessati a quel prodotto o gruppo di prodotti, determinandone così la necessaria e sufficiente omogeneità con l'organo assembleare.

Ogni Socio costituente un determinato Comitato, pur esprimendo un solo voto, può indicare da uno fino ad un massimo di cinque componenti, anche per rappresentare meglio le diverse aree di interesse di ogni prodotto. Tali componenti sono designati con formale comunicazione del Socio e, pur essendo in qualsiasi momento sostituibili e/o sostituibili dal Socio stesso, formano la rappresentanza collegiale del Socio in quel determinato Comitato di prodotto.

I componenti dei Comitati restano in carica per lo stesso periodo di tempo previsto per il Consiglio di Amministrazione.

I Comitati sono costituiti quando sono rappresentate le diverse fasi di approvvigionamento che compongono l'Assemblea dei soci, interessate a quel prodotto o gruppo di prodotti. Ogni seduta dei diversi comitati è valida quando è rappresentata la maggioranza dei Soci componenti e le diverse fasi di approvvigionamento della filiera che lo compongono. I Comitati, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, eleggono al loro interno un Coordinatore e possono invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee ai Comitati stessi, ove se ne ravvisi la necessità.

I Comitati godono di autonomia funzionale per le singole questioni attinenti il prodotto o il gruppo di prodotti da questi rappresentati. Oggetto specifico delle attività dei Comitati in riferimento all'articolo 16 del presente Statuto, è la proposta di accordi, decisioni o pratiche concordate previsti, nel qual caso è richiesto il voto favorevole dell'85% (ottantacinque per cento) dei soci dell'O.I. per ciascuna delle fasi di approvvigionamento - produzione, commercio (compresa la distribuzione) e trasformazione - cui le regole adottate sono suscettibili di applicazione, salvo i casi in cui le norme dispongano maggioranze più elevate. I Comitati possono inoltre formulare al Consiglio di Amministrazione proposte o indicazioni sulle diverse iniziative inerenti il prodotto o il gruppo di prodotti di competenza nonché corrispondere a quanto richiesto dagli organi dell'O.I..

I Comitati si riuniscono nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Coordinatore lo giudichi necessario o quando sia richiesto da almeno un quinto dei componenti oppure dal Presidente dell'O.I.. Della convocazione dovrà essere trasmessa copia al Consiglio di Amministrazione.

Ove possibile le adunanze dei Comitati di Prodotto si possono tenere per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Coordinatore della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

relativo Verbale.

Articolo 19

Sezioni territoriali o circoscrizioni economiche

L'O.I. può articolarsi in Sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche, corrispondenti alle zone geografiche costituite da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee. Tali articolazioni possono essere costituite, oltre che dai rappresentanti dei Soci di Ortofrutta Italia, anche da rappresentanti delle attività economiche diversi da quelli dell'O.I. nazionale, potendo eventualmente includere, senza diritto di voto, organizzazioni e associazioni di quella specifica area.

Articolo 20

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e da due supplenti, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del Presidente.

I Revisori restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'Assemblea dei Soci in sede di elezione del Collegio ne determina il compenso.

Articolo 21

Sindaco Monocratico

In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti l'O.I., per le medesime funzioni, può avvalersi di un Sindaco Monocratico, iscritto nel registro dei Revisori Contabili del Ministero della Giustizia ed eletto con decisione dei soci.

Il Sindaco Monocratico resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

La cessazione del mandato per il Sindaco Monocratico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui venga ricostituito un Collegio dei Revisori dei conti o eletto un nuovo Sindaco Monocratico.

Il Sindaco Monocratico vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'Assemblea dei soci in sede di elezione del Sindaco Monocratico ne determina il compenso.

Articolo 22

Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario della O.I. si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Le entrate della O.I. saranno costituite da:

- contributi dei soci, deliberati annualmente dall'Assemblea in base al bilancio di previsione ed alla situazione patrimoniale della O.I.;
- contributi derivanti dall'estensione di accordi interprofessionali;

- contributi specifici per le diverse iniziative poste in essere dagli operatori interessati;
- contributi pubblici dell'Unione Europea, nazionali e regionali;
- contributi di soggetti esterni privati, a sostegno dell'attività della O.I.;
- eventuali rendite patrimoniali.

Articolo 23

Patrimonio

Il patrimonio dell'O.I. è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Organizzazione;
- dalle somme che il Consiglio di Amministrazione destini a formare riserve o accantonamenti.

Articolo 24

Scioglimento

In caso di scioglimento della O.I. l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 25

Controversie

Ai sensi del presente articolo che ha valore di clausola compromissoria, la soluzione di tutte le controversie tra gli associati e la O.I., quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, insorte nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto deliberato dagli organi sociali, sono deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è composto di volta in volta da tre arbitri amichevoli compositori dei quali due nominati dalle parti in contesa ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo fra i primi due.

In caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro sarà fatta su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il termine perentorio per ricorrere al Collegio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di lite. Il compenso degli arbitri e delle spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Il Collegio Arbitrale si costituirà ai sensi e per gli effetti degli artt.808 e seguenti c.p.c..

Per le controversie di carattere giudiziario il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 26

Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente statuto vale quanto disposto dal codice civile e dalla legislazione in vigore.

Firmato: Nazario Battelli - Ida Scalercio Notaio - segue impronta del sigillo.